

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1064 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 per quanto riguarda la configurazione del codice di identificazione degli animali per la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti per il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 120, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere c), d) e f),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. La parte IV, titolo I, capi 1 e 2, di tale regolamento stabilisce le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova all'interno dell'Unione. Il regolamento (UE) 2016/429 conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati, norme che integrano determinati elementi non essenziali di tale regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione ⁽²⁾ integra il regolamento (UE) 2016/429 stabilendo le norme relative agli stabilimenti registrati e riconosciuti per animali terrestri detenuti e uova da cova nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova. La parte III di tale regolamento delegato contiene norme relative alla tracciabilità degli animali terrestri detenuti e, più specificamente nei titoli I e II, stabilisce norme relative alla tracciabilità dei bovini, degli ovini e dei caprini detenuti.
- (3) Al fine di garantire l'applicazione uniforme nell'Unione delle norme in materia di tracciabilità di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2019/2035, nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione ⁽³⁾ sono stabilite norme di attuazione relative alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti.
- (4) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (UE) 2016/429 e gli atti della Commissione che su di esso si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso. Di conseguenza le norme stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 si applicano nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Per motivi di chiarezza è opportuno fare riferimento all'accordo di recesso nell'articolo 1 del suddetto regolamento di esecuzione.
- (5) L'articolo 12, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 stabilisce inoltre norme relative alla configurazione del codice di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei camelidi e dei cervidi detenuti. Il primo elemento del codice di identificazione è costituito dal codice paese dello Stato membro in cui i mezzi di identificazione sono stati applicati per la prima volta agli animali, nella forma di codice a due lettere conformemente alla norma 3166-1 alpha-2 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), ad

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti (GU L 104 del 25.3.2021, pag. 39).

